

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

AUTORITA' PORTUALE

ORDINANZA N. 11 DEL 5 MAR. 1996

ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DELLE IMPRESE PORTUALI AUTORIZZATE" ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI AI SENSI DELLA LEGGE 84/94.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata da ultimo dal Decreto Legge 16 febbraio 1996, n. 65;

Visto il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Venezia;

Visto il comma 3 dell'articolo 16 della citata Legge 84/94 circa l'iscrizione in apposito registro, tenuto dall'Autorità portuale, delle imprese portuali autorizzate all'esercizio di attività portuali;

Visto il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/94, ed in particolare l'art. 2 del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996, e n. 33, del 15 febbraio 1996;

In virtù dei poteri conferitiGli:

Publicate all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 5.03.96 al 21.03.96
Venezia, 21.03.1996

segue

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

Segue Ordinanza N. **11** del

5 MAR. 1996

pag.2

ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato e' istituito il "Registro delle Imprese Portuali Autorizzate", nel quale sono iscritte le imprese autorizzate all'esercizio di attivita' portuali ai sensi della Legge 84/94.

Articolo 2

Nel Registro di cui all'art. 1, per ciascuna impresa, devono essere indicati:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, e la cittadinanza del titolare, se imprese individuali; la denominazione sociale, se societa', nonche' il cognome ed il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella societa' stessa;
- b) il cognome e nome di eventuale procuratore;
- c) la sede dell'impresa o della societa';
- d) l'indicazione dell'attivita' da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui e' adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;
- f) il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui e' dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza di assicurazione, nonche' degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;
- g) le eventuali tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonche' ogni successiva variazione;
- h) il canone annuo e la cauzione versata.

Ogni variazione riguardante i dati di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) deve essere comunicata formalmente dall'impresa al Provveditorato al Porto entro 15 giorni dal verificarsi della stessa.

Articolo 3

In sede di prima applicazione, per le imprese attualmente gia' operanti in base alla normativa previgente l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1 trovera' applicazione solo dopo l'espletamento della prevista istruttoria e l'eventuale conseguente rilascio, secondo le nuove disposizioni di cui al Regolamento ed alle circolari citati in premessa, della nuova autorizzazione.

IL PRESIDENTE

Claudio Bonicioli

